

# dossier

XIX Legislatura

febbraio 2025

Schema di decreto legislativo  
recante testo unico in materia di  
versamenti e di riscossione

Atto del Governo n. 246



#### SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 226



#### SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

Verifica delle quantificazioni n. 304

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....	- 4 -
TITOLI DA I A IX (ARTICOLI DA 1 A 241 E ALLEGATI) .....	- 4 -
TESTO UNIFICATO IN MATERIA DI VERSAMENTI E RISCOSSIONE.....	- 4 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>Atto n.</b>	<b>246</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto legislativo</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Testo unico in materia di versamenti e di riscossione</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	Articoli 1 e 21, comma 1 della legge 9 agosto 2023, n. 111
<b>Relazione tecnica:</b>	presente

---

### PREMESSA

L'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. In particolare, quest'ultimo articolo reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025<sup>1</sup>, attraverso uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.

Come risulta dalla relazione illustrativa, lo schema di testo unico in esame persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo al legislatore le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### Titoli da I a IX (articoli da 1 a 241 e Allegati)

### Testo unificato in materia di versamenti e riscossione

**Le norme** recano una ricognizione della disciplina in materia di:

- versamenti diretti e compensazione (Titolo I) [articoli da 1 a 31], con riguardo alla disciplina generale relativa agli strumenti di riscossione e ai ruoli assunti dai soggetti tenuti all'esecuzione degli obblighi di versamento delle imposte (Capo I), al versamento unitario e alla compensazione di crediti e debiti concernenti, tra le altre, le imposte sui redditi, le relative addizionali e le ritenute alla fonte rimosse mediante versamento diretto (Capo II), al versamento di particolari tipologie di entrate<sup>1</sup> (Capo III), nonché agli interessi per la riscossione dei tributi indiretti (Capo IV);
- riscossione delle imposte sul reddito (Titolo II) [articoli da 32 a 75], con particolare riferimento ai sistemi della ritenuta diretta (Capo I), della ritenuta alla fonte (Capo II), della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi (Capo III);
- rimborsi (Titolo III) [articoli da 76 a 89], con riguardo alle diverse modalità in cui vengono effettuati per le imposte sui redditi (Capo I), nonché alle disposizioni che regolano i relativi interessi (Capo II);
- riscossione mediante ruoli (Titolo IV) [articoli da 90 a 121], con disposizioni che definiscono il ruolo e la cartella di pagamento (Capo I), nonché la relativa sospensione legale e amministrativa (Capo II);
- riscossione coattiva (Titolo V) [articoli da 122 a 173], con disposizioni di carattere generale (Capo I), quelle applicabili all'espropriazione forzata (Capo II), quelle specifiche per l'espropriazione di beni mobili registrati (Capo III), nonché quelle riferite alle procedure concorsuali (Capo IV);
- funzionamento del servizio nazionale della riscossione (Titolo VI) [articoli da 174 a 201], con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti dell'agente della riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, declinati come oneri di funzionamento e scarico per inesigibilità (Capo I),

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 21 del Testo unico in esame, si tratta, segnatamente, di: *a*) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; *b*) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato; *c*) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato; *d*) le entrate patrimoniali; *e*) le entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento a un ufficio finanziario; *f*) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; *g*) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative; *h*) le tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella, allegato 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; *i*) i tributi speciali di cui alla tabella A allegato 5 del testo unico dei tributi erariali minori; *l*) tutte le altre somme a qualsiasi titolo rimosse dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

adempimenti contabili (Capo II), accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e relativo trattamento (Capo III), adempimenti e obblighi dell'agente della riscossione (Capo IV), disposizioni concernenti il personale addetto alle attività di riscossione (Capo V);

- estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (Titolo VII) [articoli da 202 a 220], alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;
- mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato membro UE (Titolo VIII) [articoli da 221 a 237], concernente le disposizioni di attuazione della direttiva 2010/24/UE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, già recepita dall'ordinamento<sup>2</sup>;
- le disposizioni transitorie e finali (Titolo IX) [articoli da 238 a 241], che attengono alle norme di coordinamento, alle abrogazioni rese necessarie dall'opera ricognitiva effettuata dal Testo unico e alla decorrenza delle relative disposizioni dal 1° gennaio 2026.

Si rammenta, altresì, che al Testo unico in esame sono annessi i seguenti allegati:

- Allegato A, che individua le forme societarie che devono rivestire i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea al fine di beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 54 del testo unico<sup>3</sup>;
- Allegato B, riguardante le imposte sui redditi applicate nei Paesi dell'Unione europea ai fini della fruizione dell'esenzione di cui all'articolo 54 del testo unico;
- Allegato C, concernente le norme di interpretazione autentica delle disposizioni ricondotte nella proposta di testo unico.

**La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al complesso delle norme in esame**, dal momento che, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti in materia di versamenti e riscossione, le stesse rivestono carattere compilativo.

La **relazione illustrativa** e l'**analisi tecnico-normativa** (ATN) richiamano l'approccio compilativo che ha guidato la redazione del testo in esame, specificando che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.

---

<sup>2</sup> Decreto legislativo n. 149 del 2012 recante attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

<sup>3</sup> Si tratta di disposizioni concernenti l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione ai sensi della delega conferita dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

La relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse.

Al riguardo, si prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa confermano l'approccio compilativo seguito nella redazione del Testo unico in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad aggiornare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento. Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente, non si formulano osservazioni al riguardo.